PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

# Art. 11

## Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi

Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a corrispondere i contributi statali previsti dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1961-82 al 1963-64. Per la corresponsione del contributi statali di cui al precedente articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.125 milioni, che verra' stanziata nel bilancio del Ministero dei trasporti in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62 in ragione di lire 225 milioni l'anno. Il Ministro utilizzera' nell'esercizio successivo le somme stanziate e non utilizzato nell'esercizio precedente

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni |
| Estremi | Legge 14 novembre 1962, n. 1616 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-11-limiti-degli-impegni-annuali-per-la-corresponsione-dei-contributi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it